



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.148 del registro data <u>02/08/2023</u>	OGGETTO: Sentenza resa dal Tribunale di Ragusa- Sezione Civile n. 1851/2022 relativa alla causa civile iscritta al n. 1554/2019 R.G. avente ad oggetto "risoluzione contratto di appalto e risarcimento danni". Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e la Soc. Coop. Maia a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione.
--	--

L'anno duemilaventitre addi due del mese di agosto alle ore 13:15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		X
PORTELLI Concetta	Assessore		X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Funzionario di Elevata Qualificazione del Settore VI Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Maria Rosa Portelli, n. 07 del 26/07/2023, avente per oggetto: “Sentenza resa dal Tribunale di Ragusa- Sezione Civile n. 1851/2022 relativa alla causa civile iscritta al n. 1554/2019 R.G. avente ad oggetto " risoluzione contratto di appalto e risarcimento danni". Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e la Soc. Coop. Maia a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Funzionario di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Funzionario di E.Q. del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore VI Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Maria Rosa Portelli, n. 07 del 26/07/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando alla stessa tutti gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE VI

Polizia Locale



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

N. 7

DEL 26/07/2023

OGGETTO: Sentenza resa dal Tribunale di Ragusa- Sezione Civile n. 1851/2022 relativa alla causa civile iscritta al n. 1554/2019 R.G. avente ad oggetto “ risoluzione contratto di appalto e risarcimento danni”. Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e la Sooc. Coop. Maia a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione.

Premesso che :

- con determina R.G. n. 1191 del 30.12.2016 il Capo Settore Urbanistica ed Ecologia ha indetto una procedura di gara da esperirsi con il sistema della c.d. procedura aperta (ex art. 95 c.4 lett.c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale;
 - esperita la gara, il servizio, con determina R.G. n. 354 del 12.04.2017, è stato affidato alla Società Cooperativa Maia con sede in Ragusa in Via A. De Gasperi n. 20;
 - l'affidamento è stato formalizzato con contratto d'appalto rep. 36381 del 14.04.2017 sottoscritto dal Capo Settore Urbanistica e Ambiente per il Comune di Scicli e dal legale rappresentante della Società Cooperativa Maia;
 - il suddetto contratto prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, “ l'importo al netto del ribasso d'asta su € 3,00 avrà una diminuzione annua a partire dal secondo anno dalla stipula del contratto di € 0,90 per ogni singolo animale fino all'azzeramento di tale importo senza che l'Appaltatore potrà pretendere dall' Amministrazione Comunale, alcun altro compenso per tutta la durata del ricovero dell'animale presso la struttura”;
 - con atto di citazione notificato al Comune di Scicli in data 22.3.2019, la Società Cooperativa Maia a.r.l. chiede la risoluzione del suddetto contratto dal 26.01.2019 “per grave inadempimento”, non avendo l' Ente provveduto alla liquidazione delle fatture n. 19/2018, n. 30/2018, n. 34/2018, n. 37/2018. n. 46/2018, n. 49/2018 e n. 51/2018 nei termini previsti dal citato contratto.
 - a seguito del predetto atto di citazione, si instaurava regolare giudizio all'esito del quale il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1851/2022, **ha dichiarato risolto alla data del 26 gennaio 2019** il contratto d'appalto rep. n. 36381 del 14.04.2017 e ha condannato il Comune di Scicli :
 1. al pagamento, in favore di Maia Sooc. Coop., della somma di € 9.207,24 e della somma di € 7.630,02 oltre IVA, con interessi di mora fino al saldo (risultando al giudice liquidate esclusivamente le fatture 30 e 34 del 2018 relative ai mesi di aprile e giugno 2018);
 2. al ritiro dei cani randagi per suo conto ricoverati presso la struttura di c.da Margitello, agro di Chiaramonte Gulfi (Rg);
 3. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.779,34, di cui € 279,34 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre al rimborso di spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
 4. Fissa in € 50,00 la somma dovuta dal Comune di Scicli alla Maia Soc. Coop. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del punto 2) della superiore statuizione condannatoria.
 - la suddetta sentenza è stata notificata al Comune in data 16.01.2023, prot. Gen. 2257;
- Preso atto** che la risoluzione del contratto a decorrere dalla data del 26 gennaio 2019, pone di problema di stabilire l'importo da liquidare in favore della Maia per la custodia e il mantenimento giornaliero per i 21 cani detenuti, dal mese di novembre 2021 al dicembre 2022 (periodi per i quali la soc. Maia non ha emesso fatture);
- Considerato** che, al fine di chiudere definitivamente la vicenda ed evitare un ulteriore aggravio di spese, è stata avviata un'attività interlocutoria finalizzata a definire la vicenda con un'ipotesi transattiva;
- Vista** la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 11.07.2023 al prot. 27731 con la quale il Presidente della Soc. Coop. Maia a.r.l. Sig.ra Giuseppina Occhipinti e il legale della società avv. Salvatore Padua ha proposto di definire bonariamente ed in via transattiva, come di seguito:

1. che i crediti portati nella sentenza n. 1851/2021 del Tribunale di Ragusa ad oggi riguardano esclusivamente le spese legali liquidate che ammontano ad € 5.526,86, comprensive di costo di registrazione, essendo state già saldate le altre somme indicate in sentenza;

2. che l'ulteriore credito, per le prestazioni da novembre 2021 a dicembre 2022 per n. 21 cani x € 2,91 x 425 giorni, ammontano ad € 25.971,75 oltre IVA, interessi e spese legali, siano definite bonariamente e in via transattiva in misura non inferiore ad € 25.500,00, oltre IVA rinunciando agli interessi maturati ed accollandosi le spese legali per la fase transattiva di cui al presente punto;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 15 del 6/04/2007 che all'articolo 3 “ *spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà*”, fissa quale misura massima delle spese rimborsabili per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati la somma di € 3,50 per cani di piccola taglia, fino a 10 Kg di peso ed € 4,50 per cani di media e grossa taglia;

Rilevato che la somma proposta di € 2,91 oltre IVA al giorno è decisamente inferiore a quanto stabilito del suddetto decreto;

Visto lo schema di accordo transattivo, concordato tra le parti, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;

Dato atto che:

- lo schema prevede di transigere la pendenza debitoria relativa ai 21 cani ricoverati da novembre 2021 a dicembre 2022 dietro pagamento dell'importo di € 25.500,00 a fronte di un importo di € 25.971,75 oltre IVA, interessi e spese legali;

- le spese legali pari a € 5.526,86 saranno liquidate a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio;

Ritenuto che la composizione transattiva consente un risparmio di spesa;

Richiamata la deliberazione n. 167/2019 PRSP della Sezione di Controllo dei Conti pervenuta e assunta al protocollo generale dell'Ente in data 2.10.2019, da cui risulta che nell'adunanza del 29.04.2019 è stato approvato in via definitiva il piano di risanamento finanziario dell'Ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 16.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo ai titolari di Posizione Organizzativa per la definizione degli atti di transazione oggetto di debiti dell'Ente;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Dato atto che la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale;

Richiamato il principio contabile n. 2, lett. f) adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, che al punto 104 recita testualmente “gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lett.a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi di adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di advenire alla conclusione dell'accordo”;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato “ Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”;

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che : “ Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”

Visto l'art. 42 c.2 del TUEL che individua espressamente le competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che la presente proposta transattiva :

1. non comporta variazioni di bilancio (art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL)
2. non comporta assunzioni di impegni per esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett.i) del TUEL)

Tenuto presente che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01.07.2020 è stato assegnato a questo settore L'ufficio tutela degli animali;

Preso atto della nota prot. 38468 del 26.11.2019 con la quale il Collegio dei revisori comunica di non essere tenuto ad esprimere parere sulle proposte di delibere di Giunta relative ad accordi transattivi;


Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- le legge Regione Sicilia n. 48 del 1991 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. di ritenere le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2. di condividere e approvare lo schema di transazione che si allega al presente provvedimento (all. 1) quale parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Responsabile di P.O. VI Settore – Polizia Locale alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 31.110,00 trova copertura nei seguenti impegni 112/2022, 68/2021 e 825/21;
6. che le spese legali pari a € 5.526,86 saranno liquidate a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio e trovano copertura negli impegni 784/2016;
7. dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.


Il Resp. Ufficio Amministrativo
Isp. Giavatto Tiziana



Visto: L'Assessore al ramo
Geom. Mario Marino



Il titolare E.O. VI Settore
dot.ssa Maria Rosa Portelli





COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE VI

Polizia Locale



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 7 del 26/07/2023


Oggetto: Sentenza resa dal Tribunale di Ragusa- Sezione Civile n. 1851/2022 relativa alla causa civile iscritta al n. 1554/2019 R.G. avente ad oggetto "risoluzione contratto di appalto e risarcimento danni". Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e la Sooc. Coop. Maia a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE compatibilmente con la disponibilità di cassa dell' Ente.

Scicli, li 26/07/2023




Il Titolare di E.Q. VI Settore
(*dott.ssa Maria Rosa Portelli*)

Maria Rosa Portelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 28/07/2023



Il Titolare di E.Q. III Settore
(*dott.ssa Grazia Maria Galanti*)

G. Galanti

TRANSAZIONE

Tra il Comune di Scicli (d'ora innanzi l' "Ente"), con sede legale in via Francesco Mormino Penna n. 2, in persona di dott.ssa **Portelli Maria Rosa**, Titolare di E.Q. VI Settore Polizia Locale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____.

e

SOCIETA' COOPERATIVA MAIA a.r.l., con sede legale in Ragusa, Via A. De Gasperi n. 20, partita IVA 00887020881, in persona di Giuseppina Occhipinti, nata a Scicli (Rg) il 16.03.1946 e residente a Ragusa in Viale Regina Margherita n. 02, C.F. CCHGPP46C56I535V, presidente della Società.

PREMESSO CHE

- con determina R.G. n. 1191 del 30.12.2016 il Capo Settore Urbanistica ed Ecologia ha indetto una procedura di gara da esperirsi con il sistema della c.d. procedura aperta (ex art. 95 c.4 lett.c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale;
- esperita la gara, il servizio, con determina R.G. n. 354 del 12.04.2017, è stato affidato alla Società Cooperativa Maia con sede in Ragusa in Via A. De Gasperi n. 20;
- l'affidamento è stato formalizzato con contratto d'appalto rep. 36381 del 14.04.2017 sottoscritto dal Capo Settore Urbanistica e Ambiente per il Comune di Scicli e dal legale rappresentante della Società Cooperativa Maia;
- il suddetto contratto prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, " l'importo al netto del ribasso d'asta su € 3,00 avrà una diminuzione annua a partire dal secondo anno dalla stipula del contratto di € 0,90 per ogni singolo animale fino all'azzeramento di tale importo senza che l'Appaltatore potrà pretendere dall' Amministrazione Comunale, alcun altro compenso per tutta la durata del ricovero dell'animale presso la struttura";
- con atto di citazione notificato al Comune di Scicli in data 22.3.2019, la Società Cooperativa Maia a.r.l. chiede la risoluzione del suddetto contratto dal 26.01.2019 "per grave inadempimento", non avendo l' Ente provveduto alla liquidazione delle fatture n. 19/2018, n. 30/2018, n. 34/2018, n. 37/2018, n. 46/2018, n. 49/2018 e n. 51/2018 nei termini previsti dal citato contratto.
- a seguito del predetto atto di citazione, si instaurava regolare giudizio all'esito del quale il Tribunale di Ragusa sez. civile, con sentenza n. 1851/2022, ha dichiarato risolto alla data del 26 gennaio 2019 il contratto d'appalto rep. n. 36381 del 14.04.2017 e ha condannato il Comune di

Scicli :

1. al pagamento, in favore di Maia Sooc. Coop., della somma di € 9.207,24 e della somma di € 7.630,02 oltre IVA, con interessi di mora fino al saldo (risultando al giudice liquidate esclusivamente le fatture 30 e 34 del 2018 relative ai mesi di aprile e giugno 2018);
2. al ritiro dei cani randagi per suo conto ricoverati presso la struttura di c.da Margitello, agro di Chiaramonte Gulfi (Rg);
3. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.779,34, di cui € 279,34 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre al rimborso di spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
4. Fissa in € 50,00 la somma dovuta dal Comune di Scicli alla Maia Soc. Coop. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del punto 2) della superiore statuizione condannatoria.

- la suddetta sentenza è stata notificata al Comune in data 16.01.2023, prot. Gen. 2257;

Preso atto che la risoluzione del contratto a decorrere dalla data del 26 gennaio 2019, pone di problema di stabilire l'importo da liquidare in favore della Maia per la custodia e il mantenimento giornaliero per i 21 cani detenuti, dal mese di novembre 2021 al dicembre 2022 (periodi per i quali la soc. Maia non ha emesso fatture);

Considerato che, al fine di chiudere definitivamente la vicenda ed evitare un ulteriore aggravio di spese, è stata avviata un'attività interlocutoria finalizzata a definire la vicenda con un'ipotesi transattiva;

Vista la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 11.07.2023 al prot. 27731 con la quale il Presidente della Soc. Coop. Maia a.r.l. Sig.ra Giuseppina Occhipinti e il legale della società avv. Salvatore Padua ha proposto di definire bonariamente ed in via transattiva, come di seguito:

1. che i crediti portati nella sentenza n. 1851/2021 del Tribunale di Ragusa ad oggi riguardano esclusivamente le spese legali liquidate che ammontano ad € 5.526,86, comprensive di costo di registrazione, essendo state già saldate le altre somme indicate in sentenza;
2. che l'ulteriore credito, per le prestazioni da novembre 2021 a dicembre 2022 per n. 21 cani x € 2,91 x 425 giorni, ammontano ad € 25.971,75 oltre IVA, interessi e spese legali, siano definite bonariamente e in via transattiva in misura non inferiore ad € 25.500,00, oltre IVA rinunciando agli interessi maturati ed accollandosi le spese legali per la fase transattiva di cui al punto 2).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contratto di Transazione: Le Parti concordano che il Debitore pagherà alla Società Cooperativa Maia, l'importo onnicomprensivo di **€ 25.500,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 31.110,00** entro e non oltre il 15 settembre 2023 a tacitazione definitiva di ogni pretesa della Società

Cooperativa Maia relativa alle prestazioni per la custodia e il mantenimento giornaliero per i 21 cani detenuti, dal mese di novembre 2021 al dicembre 2022 (periodi per i quali la soc. Maia non ha emesso fatture);

Pagamenti: I pagamenti relativi ai Crediti verranno effettuati tramite bonifico sul seguente conto corrente intestato a _____ presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia _____, IBAN: **IT 80x0503617004CC0040300216**

2. i crediti portati dalla sentenza n. 1851/2021 del Tribunale di Ragusa- sez. Civile, ammontano ad € 5.526,86 , comprensive di Iva e costo di registrazione e null'altro sarà dovuto dall' Amministrazione Comunale relativamente a tale sentenza;

3. Il credito di cui al punto due sarà liquidato a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio;

4. **Sospensione azioni esecutive:** In pendenza del presente Contratto la Società Cooperativa Maia arl sospenderà qualsiasi azione esecutiva eventualmente in corso, volta al recupero dei Crediti.

5. Decadenza dal beneficio del termine ove:

- a) il Debitore non effettui, in tutto o in parte, il pagamento previsto nella transazione entro la data stabilita (e salvo che il ritardo sia dovuto a disguidi tecnici e sanato entro dieci giorni lavorativi);
- b) il Debitore venga a trovarsi in dissesto, in liquidazione o sia soggetto a procedure analoghe;
- c) ricorrano le circostanze di cui all'art. 1186 c.c. .

6. **Negoziazione tra le Parti:** le Parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione è stata oggetto di negoziazione tra le stesse in ogni sua disposizione.

7 **Modifiche:** il presente Contratto potrà essere modificato solo per iscritto e con il consenso di entrambe le Parti.

8. **Indirizzi per comunicazioni:** per tutte le comunicazioni da inviare ai sensi del presente Contratto, le parti eleggono espressamente domicilio anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del codice

civile, come segue:

Società Cooperativa Maia a.r.l.

presso lo studio legale dell' Avvocato Salvatore Padua

PEC : salvatore.padua@avvragusa.legalmail.it

Debitore

Comune di Scicli

codice fiscale: 00080070881

Via Francesco Mormina Penna, 2

C.A.P. 97018 Scicli (RG)

PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a PEC e/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso ai suddetti indirizzi e/o ovvero ad altro indirizzo e/o numero di fax che ciascuna Parte potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte con le medesime modalità.

9. LA SOCIETA' COOPERATIVA MAIA a.r.l., con l'esatto adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato in transazione, e dunque a pagamento integrale delle somme di cui al punto 1) e al punto 2) alla data di pagamento e nei modi stabiliti nel presente accordo, rilascia, entro quindici giorni, ampia liberatoria in favore dell'Ente dichiarando di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa relativamente ai crediti oggetto della presente transazione

10. La proposta transattiva come sopra formulata ha effetto novativo .

11. Costituisce parte integrante della presente scrittura di transazione

- sentenza resa dal Tribunale di Ragusa sez. civile n. 1851/2022

Scicli, li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Scicli

Dott.ssa Maria Rosa Portelli

Per

SOCIETA' COOPERATIVA MAIA A.R.L.


Il Presidente

Sig.ra Giuseppina Occhipinti

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 02/08/2023:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata